



## **Titolo**

Sanzioni disciplinari - afflittività delle sanzioni – natura e gravità dei fatti – rilevanza – principio di proporzionalità – principio di ragionevolezza - applicazione

## **Descrizione**

Come emerge dal combinato disposto dell'art. 12, comma 1 e 44, comma 5, del CGS, la misura della sanzione deve tener conto della natura e della gravità dei fatti commessi (art. 12) e deve avere carattere di effettività ed afflittività (art. 44) (CFA, Sez. I, n. 22/2022-2023). Tali principi vanno coordinati e temperati con quello di proporzionalità, di derivazione europea, che impone di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato, e di ragionevolezza, quale criterio al cui interno convergono altri principi generali (imparzialità, uguaglianza, buon andamento): il giudicante in forza di tale principio, deve rispettare una direttiva di razionalità operativa al fine di evitare decisioni arbitrarie od irrazionali. Facendo corretta applicazione dei suddetti principi, in un'ottica di contemperamento dei diversi interessi contrapposti, la sanzione, deve poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo e da ultimo deve essere suscettibile anche di una valutazione di natura equitativa (CFA, Sez. I, n. 120/2023/2024; CFA, SS.UU, n. 67-2022/2023).

## **Stagione Sportiva**

2024-2025

## **Numero**

n. 57/CFA/2024-2025/L

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Saltelli

## **Riferimenti normativi**

art. 12 CGS; art. 44, comma 5, CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0057 CFA del 2 dicembre 2024 (PFI/Omissis)**